

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1329 del 15/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) VIA SPEZIA, N. 106 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 1496/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1374 del 15/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente – Autorizzazioni progettazioni bonifiche e studi di fattibilità ambientale con Prot. n.57058 del 13/08/2014 recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 (pratica SUAP n. 1562/2013/SUAP/UPP) alla Ditta UGO ANNONI SPA Industrie Alimentari per l’insediamento ubicato in Comune di Collecchio (PR) Via La Spezia, 106 CAP. 43044 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV dell Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4396 del 21/08/2017 di presa d'atto dell'istanza di voltura presentata dalla Ditta UGO ANNONI SPA Industrie Alimentari per l'insediamento ubicato in Comune di Collecchio (PR) Via La Spezia, 106 CAP. 43044, recepita dal SUAP Unione Pedemontana Parmense nel Provvedimento autorizzativo finale del 01/09/2017 (pratica SUAP n. 1429/2017/SUAP/UPP) per cambio legale rappresentante;
- l'atto di adozione di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2309 del 15/05/2019, recepita dal SUAP Unione Pedemontana Parmense nel Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 9573 del 22/05/2019 (pratica SUAP n. 169/2019/SUAP/UPP) alla Ditta UGO ANNONI SPA Industrie Alimentari per l'insediamento ubicato in Comune di Collecchio (PR) Via La Spezia, 106 CAP. 43044.
- la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-254 del 20/01/2020 di presa d'atto dell'istanza di voltura presentata dalla Ditta UGO ANNONI SPA Industrie Alimentari per l'insediamento ubicato in Comune di Collecchio (PR) Via La Spezia, 106 CAP. 43044, recepita dal SUAP Unione Pedemontana Parmense nel Provvedimento autorizzativo finale del 24/01/2020 prot. n. 1433 per cambio legale rappresentante;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 19898 del 22/11/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/192739 del 23/11/2022, presentata dalla Ditta UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI nella persona del Sig. Tito Brindani in qualità di Legale rappresentante e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Collecchio (PR) Via Spezia, n. 106 CAP 43044, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento finale n. 11136 del 14/08/2014 (pratica SUAP n. 1562/2013/SUAP/UPP) e s.m.i. con riferimento al seguente titolo abilitativo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“produzione e stagionatura salumi”*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/193019 del 23/11/2022:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC PG/2023/1424 del 04/01/2023, formulata secondo quanto richiesto da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA con prot. n. 80535 del 07/12/2022 (prot. Arpae PG/2022/202382 del 12/12/2022);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Collecchio prot. n. 28263 del 27/12/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/212634 del 28/12/2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 25/01/2023 prot. n. 1497 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2023/13816 del 25/01/2023;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 10124 del 10/02/2023 acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/25600 del 13/02/2023, espresso a fronte di quanto richiesto da Arpae SAC prot.n. PG/2023/16591 del 30/01/2023 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato il *“proseguimento senza modifiche”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue”*.

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito Valutazione di Impatti acustico firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento prot.n.1136 del 14/08/2014 e smi;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella “produzione e stagionatura salumi” e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma Prot. n.57058 del 13/08/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 e smi, a favore della Ditta UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI con sede legale e stabilimento siti in comune di Collecchio (PR) Via Spezia, n. 106 CAP 43044, relativamente all'esercizio dell'attività di *“produzione e stagionatura salumi”*, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma Prot. n.57058 del 13/08/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 e smi:

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Collecchio prot. n. 28263 del 27/12/2022 e del parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 10124 del 10/02/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma Prot. n.57058 del 13/08/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 e smi:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico,

EMISSIONE E 02 – n. 2 generatori di calore (Potenzialità 381 kW ciascuno)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....350 mg/Nm³
Ossido di Carbonio.....100 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

EMISSIONE E 03 – Gruppo di cogenerazione a metano (Pot. 345 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....500 mg/Nm³
 Monossido di Carbonio.....650 mg/Nm³
 Polveri130 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 04 - "Lavaggio Prosciutti"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera, ad un'altezza oltre il colmo del tetto.

EMISSIONE E 05 - "Lavaggio attrezzature"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera, ad un'altezza oltre il colmo del tetto.

EMISSIONE E 06 – 07 – 08 – 09 – "Torri evaporative"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera, ad un'altezza oltre il colmo del tetto.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale:

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale			
Ragione sociale:	UGO	ANNONI	S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI
Partita IVA/Codice fiscale:	00730140340		
Sede legale:	comune di Collecchio (PR) Via Spezia, n. 106 CAP 43044,		

Gestore:	Tito Brindani
Sede locale impianti:	comune di Collecchio (PR) Via Spezia, n. 106 CAP 43044,
Lat WGS84:	
Long WGS84:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione e stagionatura salumi
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm3 /a o kg/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno attività:	260 eccetto per le emissioni: • E02, E03, E06, E07, E08 ed E09 per cui è autorizzato un funzionamento di 365 giorni/anno; • E04 ed E05 per cui è autorizzato un funzionamento per circa 150 giorni/anno
Ore/giorno attività:	8 eccetto per le emissioni: • E02, E03, E06, E07, E08 ed E09 per cui è autorizzato un funzionamento di 24 ore/giorno; • E04 ed E05 per cui è autorizzato un funzionamento massimo di 8 ore/giorno

- per gli impianti originanti le emissioni N. E02 ed E03 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;
- per l'emissione E02 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed **entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP**;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;
- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti) :

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
emissione	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

... ,

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma Prot. n.57058 del 13/08/2014 e smi** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma Prot. n.57058 del 13/08/2014 e smi** e recepito nell'**Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense** con Provvedimento autorizzativo finale prot n.11136 del 14/08/2014 e smi.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Collecchio ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/38037

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

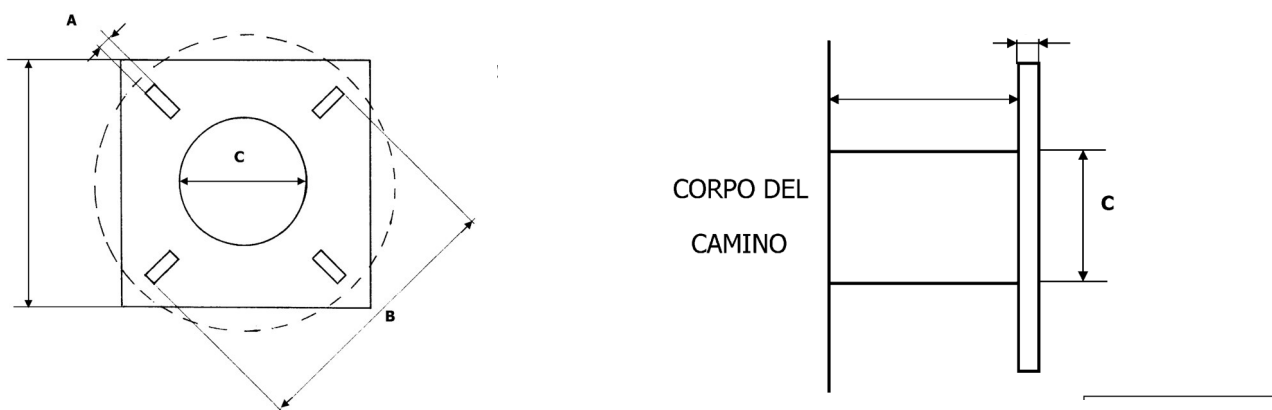
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Settore Assetto e Gestione del Territorio

Collecchio, 27 dicembre 2022

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

trasmessa via pec

Oggetto: Rif. **Suap 1492/2022** Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta **Ugo Annoni SpA Industrie Alimentari** per l'insediamento in Comune di Collecchio, Via Spezia 106. Trasmissione parere di competenza.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui all'oggetto, protocollo SUAP 19732 del 22/11/2022, acquisita agli atti il 24.11.2022, con prot. n. 25839, relativa a MODIFICA SOSTANZIALE, dell'autorizzazione in essere, relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Collecchio, Via Spezia 106, derivante dalla dismissione delle caldaie che danno origine ai punti di emissione E1 ed E2 e installazione di nuovi generatori con potenzialità pari a 381kW ciascuno, convogliati in un unico punto di emissione (ex E2), si evidenzia quanto di seguito indicato.

Matrice emissioni in atmosfera:

In data 06/10/2020 con atto n. 51 il Consiglio Comunale ha approvato, a norma art. 46 della LR 24/2017, il nuovo Piano Urbanistico Generale.

Si attesta, rispetto all'autorizzazione in essere, la compatibilità urbanistica dell'insediamento il quale ricade: in base al Piano Urbanistico Generale vigente in Territorio Urbanizzato - "Zone urbane prevalentemente produttive (Titolo IV art. 4.8 delle Norme) - Zone "P.5" nelle quali l'eventuale trasformazione è da assoggettare a permesso di costruire convenzionato (art. 4.15 delle Norme).

Vincoli presenti :

Limiti di rispetto dei pozzi di acqua ad uso potabile (zona di rispetto allargata).

Matrice rumore

L'insediamento ricade in classe acustica IV "aree di intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. Si prende atto della dichiarazione del legale rappresentante che non sono previste modifiche a quanto già autorizzato.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** all'emissione del provvedimento richiesto.

Il Responsabile
Area Tecnica e Protezione Civile
Ing. jr Lorenzo Gherri
documento firmato digitalmente

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0010124
DATA: 10/02/2023
OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 1496/2022 AUA UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI Trasmissione documentazione integrativa.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto

CLASSIFICAZIONI:

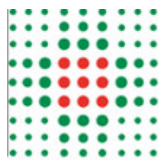
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0010124_2023_Lettera_firmata.pdf:	Tollemeto Ines	4A0E8B756C362AE02CBAED9C86CFABD 390EDB634824C30D93FC494F69D4CF9D9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionejedemontana.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 1496/2022 AUA UGO ANNONI S.P.A. INDUSTRIE ALIMENTARI
Trasmissione documentazione integrativa.

In riferimento alla domanda di AUA da parte della ditta Ugo Annoni s.p.a. Industrie Alimentari sita in Collecchio presso via Spezia n.106, pervenuta allo scrivente Servizio in data nostro 22/11/2022 protocollo n. 76655, e relative integrazioni in data 25/01/2023, nostro protocollo n. 5513, esaminata la documentazione e tenuto conto che:

- Il ciclo produttivo prevede lavorazione e stagionatura salumi;
- La richiesta riguarda la dismissione delle attuali caldaie e che in sostituzione a quelle dismesse verranno installati due generatori di calore aventi potenzialità pari a 381 kW l'uno, entrambi convogliati nel camino già esistente denominato E02;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Si comunica che il parere sopra esposto è stato redatto dal Tecnico incaricato della pratica *drssa Nicole Avanzini*, alla quale rivolgersi per eventuali chiarimenti e integrazioni

Distinti saluti

Il Responsabile ff del SISP Parma Sud Est

Firmato digitalmente da:
Ines Tollemeto

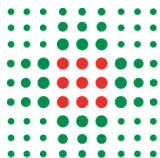
Responsabile procedimento:

Nicole Avanzini

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
via Roma 42/1 Langhirano (PR)
navanzini@ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Nicole Avanzini

Nicole Avanzini

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
via Roma 42/1 Langhirano (PR)
navanzini@ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.